

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 419**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante disciplina  
dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul  
reddito delle persone fisiche

*(Parere ai sensi degli articoli 1 e 9, commi 1, lettera c) e d),  
della legge 6 giugno 2016, n. 106)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 maggio 2017)**

---



*La Ministra  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVII/D290/17

Roma, 19 maggio 2017

*Signor Presidente,*

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere *c)* e *d)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 12 maggio 2017.

*cordialmente,*

Anna Finocchiaro

---

Sen. Pietro GRASSO  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo in esame, che si compone di 10 articoli, è predisposto in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, che prevede tra l'altro, la revisione dell'istituto del cinque per mille, nel rispetto degli specifici principi e criteri di delega contenuti nell'articolo 9, comma 1, lettera c) e d).

Tale articolato prevede il completamento della riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille, la razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio, la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti, nonché l'introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate, attraverso un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto degli obblighi di pubblicità.

Il riferimento al completamento della riforma strutturale tiene conto di un processo di modifica dell'istituto già iniziato ed in corso di sviluppo.

L'istituto del cinque per mille è stato introdotto in via sperimentale per l'esercizio finanziario 2006, è stato confermato di anno in anno fino all'esercizio finanziario 2014 ed è stato reso definitivo a partire dall'esercizio 2015.

Nei primi anni di applicazione, dall'esercizio 2006 fino all'esercizio 2009, il contributo del cinque per mille ha presentato una particolare variabilità dei soggetti destinatari del beneficio che sono stati più volte oggetto di modifica. Sono stati emanati in ciascun anno specifici decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per le disposizioni di attuazione.

Dall'esercizio finanziario 2010, i soggetti ammessi al riparto sono rimasti invariati e il contributo è stato riproposto per ciascuna annualità senza modifiche, confermando in ciascun anno sia le disposizioni recate dall'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sia quelle contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010.

Attualmente, i soggetti destinatari sono ricompresi nelle seguenti tipologie: enti del volontariato e ONLUS; università e istituti universitari, enti ed istituzioni di ricerca scientifica; enti della ricerca sanitaria; Comuni; associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.

A tali categorie di soggetti, l'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha aggiunto, a decorrere



dall'anno finanziario 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), all'articolo 1, comma 154, ha introdotto due fondamentali novità: ha reso definitivo il contributo, a decorrere dall'esercizio 2015, e ha rinviato a un apposito decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri (adottato il 7 luglio 2016), alcuni punti determinanti per la gestione dell'istituto, relativi, in particolare, al sistema di verifica e di pubblicità dell'utilizzo delle risorse erogate e alla uniformità del sistema di rendicontazione. Lo stesso DPCM non ha apportato modifiche alle restanti disposizioni che disciplinano i profili gestionali dell'istituto, recate dal citato DPCM 23 aprile 2010, né all'ambito soggettivo dei beneficiari.

**L'articolo 1**—contiene, al fine di assicurare chiarezza ed omogeneità ai contenuti del testo normativo, l'esplicazione delle definizioni più ricorrenti riportate nel provvedimento.

**L'articolo 2** richiama i principi e criteri della delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della citata legge 6 giugno 2016, n. 106, ai quali il provvedimento intende dare attuazione.

**L'articolo 3** individua le finalità ed i soggetti destinatari delle scelte dei contribuenti, secondo una logica di continuità con la vigente normativa. L'elemento innovativo attiene ai soggetti indicati al comma 1, lettera a), dell'articolo in commento: difatti, in base alla vigente disciplina, tali soggetti erano individuati nelle organizzazioni di volontariato, nelle ONLUS, nelle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché nelle associazioni e fondazioni riconosciute operanti nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria. La nuova formulazione, dal canto suo, prende in considerazione quali destinatari del beneficio in parola gli enti del terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale. Tale disposizione risulta coerente con il nuovo assetto normativo discendente dalla legge n.106 del 2016, che, da un lato, presenta una nozione di ente del terzo settore onnicomprensiva (qualificando come tale il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi); dall'altro, prevede la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti del terzo settore, mediante la previsione di un Registro unico nazionale del Terzo settore, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Gli enunciati principi e criteri direttivi



trovano la loro attuazione in un distinto provvedimento attuativo, l'emanando Codice del terzo settore, previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della citata legge n.106 del 2016.

Rimangono inalterati i restanti settori di destinazione del beneficio: il finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; il finanziamento della ricerca sanitaria; il sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale; la tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

In ragione della complessità del processo istitutivo del citato Registro unico nazionale del Terzo settore, il comma 2 disciplina la decorrenza delle nuove disposizioni relative agli enti iscritti al medesimo Registro, prevedendo la loro applicabilità dall'anno solare successivo a quello di operatività del Registro. Fino alla predetta data continuerà a trovare applicazione la disciplina di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.P.C.M. del 23 aprile 2010.

L'articolo 4 rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille, nonché per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali. Sotto tale profilo, viene confermato il carattere permanente dell'iscrizione negli elenchi, previsto dall'attuale normativa contenuta nel D.P.C.M. 7 luglio 2016. Difatti, l'originaria provvisorietà dell'istituto aveva reso particolarmente gravosi gli adempimenti a carico dei soggetti interessati a partecipare al riparto del contributo, obbligati, anche in mancanza di variazioni, a ripresentare annualmente la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti per l'ammissione al beneficio. Il citato D.P.C.M. 7 luglio 2016 ha avviato il processo di razionalizzazione e semplificazione della procedura di iscrizione al beneficio, prevedendo che, una volta effettuata, la stessa non debba essere ripetuta ogni anno. Conseguentemente, è disposta la costituzione di un apposito elenco stabile con i nominativi degli enti ammessi al beneficio da aggiornare annualmente con i nuovi iscritti o in presenza di variazioni. L'articolo 5 introduce una serie di disposizioni in tema di riparto ed erogazione del contributo, per la cui disciplina di dettaglio si fa rinvio allo stesso D.P.C.M. contemplato nel precedente articolo 4. In particolare dovrà essere individuato l'importo minimo erogabile a ciascun ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti, nonché le modalità di riparto del c.d. inoptato, riguardante le scelte non espresse dai contribuenti. Nella determinazione di tale soglia minima attualmente fissata in € 12,00 (ex art.11, comma 7, del D.P.C.M. 23 aprile 2010) si dovrà tenere conto del principio di economicità dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 della legge n. 241 del 1990. Poiché uno dei motivi di dilatazione dei tempi di erogazione del contributo è



rinvenibile nella mancata o tardiva comunicazione da parte dei beneficiari dei dati occorrenti per l'erogazione delle somme entro il termine biennale di conservazione dei residui previsto dalla vigente normativa in tema di contabilità pubblica, la norma affida al medesimo D.P.C.M. il compito di fissare le modalità per il pagamento del contributo e i termini entro i quali i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate, al fine di consentirne l'erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno. E' inoltre previsto che la mancata o tardiva comunicazione dei dati necessari per il pagamento comporta la decadenza dal beneficio delle somme originariamente attribuite ai soggetti inerti o inadempienti. Dette somme, tranne nell'ipotesi di contenzioso con i beneficiari, andranno ad incrementare, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione al Fondo per il riparto del cinque per mille, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n.190 del 2014, la dotazione finanziaria del Fondo medesimo per l'anno successivo.

L'articolo 6 contiene una previsione diretta a velocizzare le procedure di erogazione delle risorse. Difatti, la norma non prende in considerazione, ai fini del calcolo del riparto del cinque per mille, delle dichiarazioni dei redditi integrative, consentendo in questo modo alla P.A. un'accelerazione nelle procedure di pagamento, anche tenendo conto dell'impatto estremamente ridotto prodotto dalle dichiarazioni integrative sul complesso delle risorse da erogare. Con il decreto di cui all'articolo 4 sono definite le modalità attuative della disposizione.

L'articolo 7 conferma il divieto di utilizzo delle somme percepite a titolo di 5 per mille per coprire le spese per campagne pubblicitarie finalizzate alla sensibilizzazione sulla destinazione dello stesso contributo, prevedendo, a titolo sanzionatorio, il recupero della quota di contributo utilizzata in violazione di tale divieto. La ratio del divieto è da rinvenirsi nella estraneità della campagna di sensibilizzazione, quale attività strumentale, rispetto alle finalità dirette per il cui sostegno il contribuente effettua la scelta del cinque per mille.

L'articolo 8 prevede una serie di obblighi di trasparenza ed informazione, sia per i soggetti beneficiari che per l'amministrazione erogatrice, in coerenza con la valorizzazione dell'*accountability* espressa nella legge delega. In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere ad un duplice obbligo: il primo, nei confronti dell'amministrazione erogatrice, ha ad oggetto la redazione e la trasmissione, entro un anno dalla ricezione delle somme, di un apposito rendiconto, e la trasmissione dello stesso all'amministrazione erogatrice entro i successivi trenta giorni, unitamente alla relazione illustrativa, che descriva la destinazione e l'utilizzo del contributo percepito, secondo canoni di trasparenza, chiarezza e specificità.



Il secondo obbligo, nei confronti della generalità dei consociati, ha ad oggetto la pubblicazione, sul proprio sito web, degli importi percepiti e del relativo rendiconto, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice.

In caso di inadempimento ai predetti obblighi, la norma introduce un sistema sanzionatorio ispirato al principio di gradualità, prevedendo una preventiva diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni e, solo in caso di persistenza dell'indampimento, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, corrispondente al 25% del contributo percepito. La disciplina di dettaglio, comprensiva anche delle modalità di versamento di detta somma all'entrata del bilancio dello Stato, sarà contenuta nel già citato D.P.C.M. previsto all'articolo 4.

Le amministrazioni erogatrici, dal canto loro, hanno l'obbligo di pubblicare, entro 90 giorni dalla erogazione del contributo, sul proprio sito web l'elenco dei soggetti destinatari del contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché il *link* al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario, entro 30 giorni dall'acquisizione degli elementi informativi forniti dal beneficiario in esecuzione degli obblighi di trasparenza sul medesimo gravanti e disciplinati dal comma 2. In presenza di un inadempimento da parte delle pubbliche amministrazioni agli obblighi sopra descritti, trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Tale inadempimento, oltre ad essere presupposto di applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

L'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10 reca la norma sull'entrata in vigore del decreto.



## Relazione tecnica

Lo schema di decreto legislativo in esame prevede il completamento della riforma strutturale dell'istituto del 5 per mille, la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio, la semplificazione e l'accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti, nonché l'introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate.

Al riguardo, dal punto di vista strettamente finanziario, si evidenzia che qualsiasi variazione in merito a tale istituto non comporta variazioni sui saldi di finanza pubblica, in quanto non viene modificato lo stanziamento già iscritto in bilancio, previsto dall'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), il quale prevede che per la liquidazione della quota del 5 per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Lo schema di decreto legislativo non comporta adempimenti e attività aggiuntivi a carico dell'Agenzia delle entrate, che già provvede alla formazione, aggiornamento e pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e degli elenchi annuali degli enti ammessi sulla base delle disposizioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2010, n. 131), come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2016, n. 185).

Si fa presente, inoltre, che l'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014, ha già previsto a carico delle Amministrazioni che erogano il contributo del 5 per mille, elencate all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero della salute, Ministero dell'interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri) l'obbligo di pubblicazione sul proprio sito *web* degli elenchi dei soggetti beneficiari con gli importi attribuiti e dei rendiconti predisposti e trasmessi dai medesimi beneficiari, secondo le modalità stabilite, rispettivamente, dagli articoli 11-*bis* e 12-*bis* del citato decreto D.P.C.M. 23 aprile 2010, come integrato dal richiamato D.P.C.M. 7 luglio 2016.

Per quanto riguarda gli adempimenti connessi all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione da parte dei beneficiari dei rendiconti e degli importi percepiti, tale attività potrà essere svolta dalle Amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2001, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

19 MAG 2017



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DEL CINQUE PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE A NORMA DELL'ARTICOLO 9, COMMA 1, LETTERE C) E D) DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N.106"**

*Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente:*

D.ssa Bianca Stefania Di Tano – funzionario amministrativo area III del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tel. 06.48161462 - 463.

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'attuale intervento di regolamentazione, predisposto in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, che prevede tra l'altro, la revisione dell'istituto del cinque per mille, nel rispetto degli specifici principi e criteri di delega contenuti nell'articolo 9, comma 1, lettera c) e d).

Tale articolato prevede il completamento della riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille, la razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio, la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti nonché l'introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate, attraverso un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto degli obblighi di pubblicità.

L'istituto del cinque per mille è stato introdotto in via sperimentale per l'esercizio finanziario 2006, è stato confermato di anno in anno fino all'esercizio finanziario 2014 ed è stato reso definitivo a partire dall'esercizio 2015.

Nei primi anni di applicazione, dall'esercizio 2006 fino all'esercizio 2009, il contributo del cinque per mille ha presentato una particolare variabilità dei soggetti destinatari del beneficio che sono stati più volte oggetto di modifica. Sono stati emanati in ciascun anno specifici DPCM per le disposizioni di attuazione.

Dall'esercizio finanziario 2010, i soggetti ammessi al riparto sono rimasti invariati e il contributo è stato riproposto per ciascuna annualità senza modifiche, confermando in ciascun anno sia le disposizioni recate dall'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undécies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 sia quelle contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010.

Attualmente, i soggetti destinatari sono ricompresi nelle seguenti tipologie: enti del volontariato e ONLUS; università e istituti universitari, enti ed istituzioni di ricerca scientifica; enti della ricerca sanitaria; Comuni; associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.

A tali categorie di soggetti, l'articolo 23 comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha aggiunto, a decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente,

una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, altresì quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

La legge di Stabilità 2015, all'articolo 1, comma 154, ha introdotto due fondamentali novità: ha reso definitivo il contributo, a decorrere dall'esercizio 2015, e ha rinviato a un apposito decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri ( adottato il 7.7.2016), alcuni punti determinanti per la gestione dell'istituto, relativi, in particolare, al sistema di verifica e di pubblicità dell'utilizzo delle risorse erogate e alla uniformità del sistema di rendicontazione. Lo stesso DPCM non ha apportato modifiche alle restanti disposizioni che disciplinano i profili gestionali dell'istituto, recate dal citato DPCM 23 aprile 2010, né all'ambito soggettivo dei beneficiari.

Atteso quanto sopra, il provvedimento in esame risulta in linea e in perfetta coerenza con l'obiettivo del Governo di provvedere al completamento della riforma strutturale tenendo conto di un processo di modifica dell'istituto già iniziato ed in corso di sviluppo.

## 2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La materia su cui incide il presente intervento regolatorio, è attualmente disciplinata dalle seguenti fonti:

- Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, l'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*quaterdecies*, recante "Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di-contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori";
- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 23, comma 46, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
- Legge 23 dicembre 2014, n.190, articolo 1, comma 154, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";
- D.P.C.M. 23 aprile 2010, recante le finalità ed i soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010;
- D.P.C.M. 7 luglio 2016, recante "Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";

## 3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il presente schema di decreto incide sulla seguente normativa primaria vigente:

- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, articoli 46 e 47, in relazione all'applicazione delle sanzioni in esse previste, nel caso di violazione degli obblighi posti a carico dell'amministrazione erogatrice pubblica di pubblicazione, sul proprio sito web, degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo e del link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario.

Incide altresì sulla seguente normativa secondaria:

- decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, articoli 2, commi 7, 8 e 8-bis, con riferimento alla previsione in base alla quale, nella ripartizione delle risorse destinate sulla base delle scelte dei contribuenti, non debba tenersi conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dei richiamati articoli.

Si prevede, inoltre, all'articolo 3, comma 3, che rimanga ferma la destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame disciplinano materia di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e).

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli Enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo contiene una rilegificazione di norma delegificata, all'articolo 8, comma 1, laddove detta una disciplina con norma primaria in materia attualmente disciplinata con il d.P.C.M. 7 luglio 2016, articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo 8, comma 4, laddove detta una disciplina con norma primaria in materia attualmente disciplinata con il d.P.C.M. 7 luglio 2016, articolo 2, comma 1. Non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Risultano presentati ed essere all'esame del Parlamento progetti di legge che vertono su materia analoga:

- C.4123 - 17<sup>a</sup> Legislatura - On. Maria Valentina Vezzali (SCCI-MAIE) e altri - Disposizioni concernenti l'ammissione delle società sportive dilettantistiche al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  
27 ottobre 2016: Presentato alla Camera  
6 dicembre 2016: Assegnato (non ancora iniziato l'esame);
- S.2139 - 17<sup>a</sup> Legislatura - Sen. Franco Panizza (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e altri - Disposizioni in materia di procedure di riparto delle somme relative al cinque per mille  
18 novembre 2015: Presentato al Senato  
3 febbraio 2016: Assegnato (non ancora iniziato l'esame);

- C.1185 - 17<sup>a</sup> Legislatura - On. Giuseppe Brescia (M5S) e altri - Stabilizzazione della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti  
11 giugno 2013: Presentato alla Camera  
8 luglio 2013: Assegnato (non ancora iniziato l'esame);
- C.382 - 17<sup>a</sup> Legislatura - On. Delia Murer (PD) - Norme per la stabilizzazione e la destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  
21 marzo 2013: Presentato alla Camera  
7 maggio 2013: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

## PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro.

### PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento ha introdotto una nuova definizione normativa all'articolo 3; comma 1, lettera a), rispetto alla definizione di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, ove si fa riferimento alla finalità di "sostegno degli enti di cui all'articolo 1 della legge, iscritti nel Registro previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera m) della medesima legge."

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

È previsto un intervento abrogativo implicito all'articolo 3, comma 2, laddove prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo abbiano effetto a decorrere dall'anno successivo a quello dell'operatività del Registro. Ne consegue che a partire da quella data non è più applicabile l'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40. Non sono previste abrogazioni espresse.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. È prevista una norma derogatoria all'articolo 5, comma 4, laddove si prevede che le disposizioni dettate al comma 3 del medesimo articolo dello schema di decreto non sono applicabili in caso di contenzioso in corso con i beneficiari.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano aperte deleghe sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

E' prevista l'adozione di decreti attuativi successivi:

- articolo 4; decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Per l'adozione del decreto attuativo è previsto il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. Tale termine è stato ritenuto congruo.

*8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati nella disponibilità dell'Amministrazione proponente, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia dell'entrate.

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Amministrazione proponente: **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

**Titolo:** Schema di decreto legislativo recante “*Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106*”.

**Indicazione del referente dell’Amministrazione proponente:** Dr.ssa Maria Teresa Lotti – funzionario amministrativo - Ufficio Legislativo - Ministero del lavoro e delle politiche sociali – 06.48161462-463.

Dr.ssa Bianca Stefania Di Tano - funzionario amministrativo - Ufficio Legislativo - Ministero del lavoro e delle politiche sociali – 06.48161462-463

### **SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell’intervento di regolamentazione**

#### **A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate**

Il beneficio del cinque per mille dell’IRPEF nasce nel 2006 come misura sperimentale e, constatate le positive ricadute in tutti i settori di intervento, è stato rifinanziato ogni anno fino al 2015, anno in cui le risorse sono state stabilizzate con la Legge di stabilità (legge 190/2014 art. 1, comma 154) e il contributo elevato da 400 a 500 milioni di euro.

Il procedimento del cinque per mille si presenta molto articolato in quanto interessa al momento sei Amministrazioni (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ministero della salute, Ministero dell’interno, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Presidenza del Consiglio dei Ministri) tutte facenti capo all’Agenzia delle entrate che adempie alle fasi di ripartizione delle risorse sulla base delle scelte dei soggetti IRPEF.

Il contributo del cinque per mille ha subito alcune variazioni nel corso degli anni tra le quali le più rilevanti sono l’introduzione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo tra le Amministrazioni eroganti nell’anno 2012 e l’aumento delle risorse da 400 a 500 milioni di euro nel 2014.

**L’ultimo dato statistico disponibile, fornito dall’Agenzia delle Entrate, relativo all’anno di imposta 2014, evidenzia quanto segue:**

- il numero dei contribuenti che hanno effettuato la scelta di destinazione del cinque per mille per l'anno d'imposta di riferimento, è pari complessivamente a 16.620.631.
- la distinzione fra le diverse tipologie di beneficiari è indicata nella sottostante tabella di ripartizione delle risorse (e del corrispondente numero di contribuenti) tra le categorie di beneficiari previste dalla normativa attuale, incluse quelle destinate alle finalità di tutela del patrimonio culturale, relativa all'anno d'imposta di riferimento.

	Enti	Scelte (numero contribuenti che hanno effettuato la scelta)	Importo
Enti del Volontariato	42.338	11.121.664	332.644.013,89
Enti della ricerca scientifica	437	2.161.052	63.864.097,90
Enti della ricerca sanitaria	106	2.301.409	64.276.201,30
Comuni*	7.882	563.764	15.353.038,42
Associazioni sportive dilettantistiche	8.327	401.879	12.464.389,74
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo **	19	70.863	2.406.153,02
<b>Totale</b>	<b>59.109</b>	<b>16.620.631</b>	<b>491.007.894,27</b>

\* è indicato il numero dei Comuni che hanno ricevuto almeno una scelta

\*\* per le finalità di tutela promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici per l'anno d'imposta 2014, anno finanziario 2015, la scelta, ai sensi del DPCM 30 maggio 2012, era effettuata dal contribuente senza indicazione specifica del singolo ente beneficiario. L'importo corrispondente alle scelte effettuate veniva attribuito direttamente al Ministero dei Beni Culturali e delle Attività culturali e del Turismo che individuava gli enti destinatari sulla base dei progetti presentati. Per l'anno d'imposta 2014 il citato Ministero ha individuato 19 beneficiari (Decreto della Direzione Generale Bilancio del 15 aprile 2016).

- Dall'elenco permanente pubblicato dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 1 del DPCM 7 luglio 2017 entro il 31 marzo 2017 risultano iscritti i seguenti enti suddivisi per categoria:

CATEGORIE *	N. ISCRITTI
Enti del volontariato	40.590
Enti della ricerca scientifica e dell'Università	416
Enti della ricerca sanitaria	106
Associazioni Sportive dilettantistiche	7.660



\* Nell'elenco permanente non sono compresi gli enti che perseguono finalità di tutela promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, in quanto, come precisato nel punto 2, fino all'esercizio 2016, anno d'imposta 2015, ai sensi del DPCM 30 maggio 2012, la scelta per la destinazione del cinque per mille per le anzidette finalità era effettuata dal contribuente senza indicazione specifica del singolo ente beneficiario. Il DPCM 28 luglio 2016, modificando le modalità di attribuzione del contributo a favore degli enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, ha previsto a decorrere dall'anno d'imposta 2016, esercizio 2017, che il contribuente effettui la propria scelta indicando direttamente il codice fiscale dell'ente iscritto nell'elenco tenuto dal citato Ministero.

Si riportano, inoltre, le percentuali delle risorse assegnate a ciascuna Amministrazione erogante riferite, a titolo puramente esemplificativo, agli impegni degli ultimi sei anni (compreso il 2015 che rappresenta l'ultimo contributo le cui risorse sono state assegnate a marzo 2017).

AMMINISTRAZIONE	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Medie
Ministero Lavoro	67,7%	68,4%	67,8%	67,4%	66,3%	66,2%	67,3%
MIUR	13,0%	13,4%	13,6%	14,1%	14,6%	14,5%	13,9%
Ministero Salute	13,1%	12,0%	12,5%	12,9%	13,9%	14,2%	13,1%
Ministero Interno	3,1%	3,0%	3,1%	3,3%	3,2%	3,2%	3,1%
PCM	2,6%	2,5%	2,3%	2,1%	2,1%	1,9%	2,3%
MIBAC	0,5%	0,7%	0,6%	0,2%			0,5%

È anche possibile determinare la quota che è stata pagata in tali esercizi tenendo in considerazione che le risorse restano sul capitolo di bilancio per due esercizi finanziari e viene preso come riferimento il Ministero del lavoro e delle politiche sociali come Amministrazione erogatrice.

Ministero del Lavoro	Risorse	Pagato 1° anno		Pagato 2° anno		Pagato totale	
		Importo	%	Importo	%	Importo	%
2014	341.991.636,10	330.164.194,65	96,5%	1.831.644,19	0,5%	331.995.838,84	97,0%
2013	271.298.405,88	260.564.359,26	96,0%	1.368.567,06	0,5%	261.932.926,32	96,5%
2012	269.524.718,25	260.388.485,85	96,6%	441.637,81	0,2%	260.830.123,66	96,8%
2011	261.815.439,52	256.263.843,12	97,9%	1.008.392,79	0,4%	257.272.235,91	98,3%
2010	253.580.390,95	243.712.867,63	96,1%	4.105.293,72	1,6%	247.818.161,35	97,7%
<b>valori medi</b>	<b>279.642.118,14</b>	<b>270.218.750,10</b>	<b>96,6%</b>	<b>1.751.107,11</b>	<b>0,6%</b>	<b>271.969.857,22</b>	<b>97,3%</b>

Nella tabella sotto riportata sono indicate oltre alle risorse disponibili, l'importo complessivo erogato agli enti con contributo superiore a 500 mila euro, l'importo iniziale dei soggetti esclusi dal contributo che risulta però all'interno delle risorse concesse, gli importi e le percentuali dei pagamenti effettuati nel primo e nel secondo anno e le percentuali riferite al pagamento totale, nel

primo caso considerando nelle risorse anche i contributi dei soggetti esclusi e nel secondo caso al netto delle stesse.

Mdl Anno	Risorse	Contributi sup 500 mila euro	Esclusi dal contributo	Pagato 1° anno		Pagato 2° anno		Pagato totale	
				Importo	%	Importo	%	%	Senza Esclusi
2014	341.991.636,10	110.051.752,87	9.114.268,92	330.164.194,65	96,5%	1.831.644,19	0,5%	97,0%	99,7%
2013	271.298.405,88	82.862.931,13	7.289.461,28	260.564.359,26	96,0%	1.368.567,06	0,5%	96,5%	99,2%
2012	269.524.718,25	81.098.812,14	4.788.541,32	260.388.485,85	96,6%	441.637,81	0,2%	96,8%	98,5%
2011	261.815.439,52	81.513.278,97	2.499.281,78	256.263.843,12	97,9%	1.008.392,79	0,4%	98,3%	99,2%
2010	253.580.390,95	79.600.114,09	4.521.609,89	243.712.867,63	96,1%	4.105.293,72	1,6%	97,7%	99,5%
<b>Medie</b>	<b>279.642.118,14</b>	<b>87.025.377,84</b>	<b>5.642.632,64</b>	<b>270.218.750,10</b>	<b>96,6%</b>	<b>1.751.107,11</b>	<b>0,6%</b>	<b>97,3%</b>	<b>99,3%</b>

Dai dati statistici sopra esposti emergono i tratti caratterizzanti l'istituto del cinque per mille. Nei primi anni di applicazione, il contributo del cinque per mille ha presentato una particolare variabilità dei soggetti destinatari del beneficio che sono stati più volte oggetto di modifica. Specifici dPCM sono stati emanati in ciascun anno per le disposizioni di attuazione.

Dall'esercizio finanziario 2010, i soggetti ammessi al riparto sono rimasti invariati: enti del volontariato e ONLUS; università e istituti universitari, enti ed istituzioni di ricerca scientifica; enti della ricerca sanitaria; Comuni; associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI; ai quali l'articolo 23 comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha aggiunto, a decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, altresì quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Sempre dall'esercizio finanziario 2010 il contributo è stato riproposto per ciascuna annualità senza modifiche, confermando in ciascun anno sia le disposizioni recate dall'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, sia quelle contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010. A partire dal 2015, detto contributo è stato reso definitivo con legge di Stabilità 2015 - articolo 1, comma 154. Tale legge ha, inoltre, rinviato a un apposito decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri (adottato il 7.7.2016), alcuni punti determinanti per la gestione dell'istituto, relativi, in particolare, al sistema di verifica e di pubblicità dell'utilizzo delle risorse erogate e alla uniformità del sistema di rendicontazione. Lo stesso DPCM non ha apportato modifiche alle restanti disposizioni che disciplinano i profili gestionali dell'istituto, recate dal citato DPCM 23 aprile 2010, né all'ambito soggettivo dei beneficiari.

La prima criticità che si intende affrontare è rappresentata dalla complessità del procedimento legata alla varietà delle amministrazioni erogatrici coinvolte nonché alla numerosità dei soggetti beneficiari del contributo del cinque per mille. In particolare, i soggetti di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ogni anno si quantificano in oltre 40 mila enti, tra

beneficiari ed esclusi. Ciò comporta una necessaria attenzione nella gestione del processo di pagamento che si avvale della preziosa collaborazione dell'Agenzia delle entrate la quale gestisce la banca dati delle coordinate bancarie per il pagamento e ne fornisce elenchi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il pagamento.

E' proprio nella parcellizzazione della procedura tra varie amministrazioni la principale difficoltà, rilevabile nella gestione delle banche dati dell'Agenzia delle entrate, per la condivisione dei dati di accesso rapido nei confronti dell'utenza, (ad es. recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica, fax, ecc.) che, purtroppo, spesso non consente di raggiungere i beneficiari. Del resto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non ha la possibilità di aggiornare tali banche dati con i pagamenti effettuati in modo da avere uno strumento unico, già esistente e operativo, che raccolga l'attività complessiva del contribuente.

Le difficoltà di comunicazione con l'utenza si manifestano nella mancata erogazione dei contributi, soprattutto di quelli non andati a buon fine e, quindi, depositati prima in contabilità speciale e poi spostati in economia al termine del secondo esercizio, successivo a quello di trasferimento del contributo nella contabilità speciale medesima. In tal modo, per l'ente permane il diritto alla percezione, e l'Amministrazione, per soddisfare tale diritto, deve richiedere ulteriori risorse in fase di assestamento di bilancio negli esercizi successivi, con tempi di attesa per il pagamento che possono arrivare anche a un anno e mezzo dalla richiesta di liquidazione.

Analoga problematica coinvolge i soggetti privi di coordinate bancarie che l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al termine del ciclo di pagamento (quantificabili tra i 1.000 e i 2.000 soggetti l'anno), i quali, pur essendo evidenziati in appositi elenchi pubblicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul proprio sito, rispondono fornendo le modalità di pagamento solo in minima parte e andando a formare la parte attiva dei contributi in perenzione che dovranno essere liquidati nell'arco dei successivi dieci anni.

Altro profilo di criticità che rende macchinoso il processo di controllo dell'utilizzo del contributo erogato agli enti beneficiari - attraverso l'attività di verifica dei rendiconti da parte delle amministrazioni erogatrici - è legato alla frammentazione ed alla non omogeneità della disciplina dell'istituto del cinque per mille prevista dalla legislazione nazionale nella quale è intervenuta solo di recente il dPCM del 7 luglio 2016.

In considerazione delle criticità sopra descritte, si rende necessario intervenire per risolvere le problematiche inerenti la mancata comunicazione delle modalità di pagamento, con il conseguente incremento dell'ammontare delle somme in perenzione - la maggior parte delle quali resta inutilizzato per dieci anni - con la decadenza dal beneficio delle somme originariamente attribuite ai soggetti inerti o inadempienti. Inoltre le somme recuperate potranno essere riassegnate all'interno dello stesso fondo nell'esercizio successivo. La decadenza non si applica nei casi di contenzioso in corso con i beneficiari.

**B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo**

Lo schema di decreto legislativo in esame, che si compone di 10 articoli, è predisposto in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, che prevede tra l'altro, la revisione dell'istituto del cinque per mille, nel rispetto degli specifici principi e criteri di delega contenuti nell'articolo 9, comma 1, lettera c) e d). L'obiettivo a breve termine da raggiungere con l'intervento normativo è di esercitare la delega normativa, recependo alcuni dei criteri e principi contenuti nella delega stessa.

Il riferimento al completamento della riforma strutturale tiene conto di un processo di modifica dell'istituto già iniziato ed in corso di sviluppo.

Più specificamente, i criteri di delega che vengono recepiti sono:

- completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge delega 6 giugno 2016, n. 106, ossia enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;
- razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio;
- semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti;
- introduzione, per i soggetti beneficiari individuati con il nuovo schema di decreto legislativo, di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate individuando un sistema improntato alla massima trasparenza;
- previsione di conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto degli obblighi di pubblicità;

Nel breve periodo, nelle more dell'adozione di un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che dovrà definire la disciplina di dettaglio, la proposta normativa mira a:

- definire la destinazione del contributo e le finalità da raggiungere in base alle scelte dei contribuenti;
- definire le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte degli enti destinatari;
- velocizzare le procedure di erogazione attraverso l'esclusione, ai fini del calcolo del riparto del cinque per mille, delle dichiarazioni dei redditi integrative;

- introdurre a titolo sanzionatorio il recupero della quota di contributo utilizzata in violazione del divieto di utilizzo delle somme percepite per campagne pubblicitarie finalizzate alla destinazione del cinque per mille;
- introdurre una serie di obblighi di trasparenza ed informazione, sia per i soggetti beneficiari che per l'amministrazione erogatrice del contributo del cinque per mille, in coerenza con la valorizzazione dell'accountability espressa nella legge delega.

La proposta normativa mira nel medio e lungo periodo, tramite decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente analisi, a :

- definire le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo nonché le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi;
- fissare i criteri di riparto della quota del cinque per mille, stabilendo l'importo minimo erogabile a ciascun ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti e definire, altresì, le modalità di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti.
- Stabilire le modalità per il pagamento del contributo e i termini entro i quali i beneficiari dovranno comunicare alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate al fine di consentirne l'erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno.
- Stabilire i criteri secondo i quali si perde il diritto a percepire il contributo nelle ipotesi contemplate dal decreto stesso, per l'esercizio di riferimento e le relative somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione per il successivo anno finanziario.

**C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR**

**Riguardo agli obiettivi perseguiti nel breve periodo, si riportano i seguenti indicatori:**

- **Tempi medi di erogazione del contributo;**
- **numero annuo dei beneficiari decaduti dal diritto a percepire il contributo per inerzia nella comunicazione dei dati necessari al pagamento;**
- **ammontare annuo dei contributi recuperati per violazione del divieto di utilizzo dei contributi del 5 per mille per campagne pubblicitarie sulla destinazione del contributo stesso;**
- **ammontare annuo delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate in violazione degli obblighi di trasparenza.**

In ordine agli obiettivi perseguiti nel medio e lungo periodo, si riportano i seguenti indicatori:

- Percentuale di impegno annuale sulla dotazione finanziaria;
- Percentuale di pagamenti effettuati nel 1° anno rispetto alla dotazione finanziaria;
- Percentuale di pagamenti effettuati nel 2° anno rispetto alla dotazione finanziaria;
- Percentuale di pagamenti effettuati in totale rispetto alla dotazione finanziaria;
- Percentuale degli enti esclusi;

#### **D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio**

I destinatari dei principali effetti del provvedimento in esame possono individuarsi negli enti del Terzo settore. Destinatari indiretti dell'intervento saranno gli utenti finali cui saranno rivolti gli interventi attuati dagli stessi enti del Terzo settore.

### **SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento**

Sono stati consultati gli stakeholders di riferimento: il Forum del Terzo settore: inoltre hanno inviato i loro contributi e sono state consultate alcune organizzazioni beneficiarie del contributo del cinque per mille di importo pari o superiore ai cinquecentomila euro (Actionaid; AISM; FAI; Telethon; Save the children).

**Le proposte formulate hanno riguardato alcune indicazioni relative alla semplificazione delle procedure di iscrizione agli elenchi, all'esclusione delle dichiarazioni dei redditi integrative dal calcolo 5 per mille, all'unificazione delle regole di rendicontazione tra i diversi Ministeri eroganti, alla facoltà per il contribuente di ricevere informazioni sui progetti finanziati con il 5 x mille, autorizzando l'Agenzia delle Entrate a dare conoscenza dei rispettivi dati anagrafici all'organizzazione prescelta.**

**Le proposte pervenute sono state tutte valutate ai fini della predisposizione del testo normativo ma sono state accolte solo le prime 2 prevedendo all'art. 4 una semplificazione delle procedure di iscrizione mediante l'elenco permanente dei beneficiari e all'art.6 una accelerazione delle procedure di riparto dei contributi, che non tengono conto delle dichiarazioni dei redditi integrative. Non hanno invece trovato accoglimento le altre proposte che presentavano problematiche di difficile applicazione, vista la specificità dei singoli settori, nonché evidenti profili di lesività indiretta della privacy dei soggetti operanti le scelte di devoluzione del proprio 5 per mille.**

### **SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)**

L'intervento normativo è necessario per dare attuazione alla delega normativa contenuta nella legge 6 giugno 2016, n. 106. A tale preliminare considerazione si aggiunga che l'opzione di non intervento non consentirebbe di superare le criticità evidenziate nella Sezione 1.

#### **SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio**

Eventuali opzioni alternative potrebbero consistere in modifiche alle singole disposizioni di legge, le quali, riproponendo un approccio settoriale, non risolverebbero la problematica evidenziata della necessaria sistematizzazione ed armonizzazione dell'esistente. L'intervento normativo proposto è pertanto l'unico idoneo a conseguire gli obiettivi indicati nella sezione 1.

#### **SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI**

**A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione**

L'opzione prescelta comporta esclusivamente vantaggi sia per i destinatari diretti che indiretti di cui alla Sezione 1, lettera D.

Per quanto riguarda in particolare i destinatari diretti, gli enti del terzo settore:

- **vedranno consolidata a livello di fonte normativa di rango primario la semplificazione circa le modalità di accesso al contributo del cinque per mille e al relativo pagamento, attraverso la formazione dell'elenco permanente degli enti iscritti al 5 per mille eliminando il preesistente adempimento annuale di iscrizione,**
- **avranno una disciplina organica ed omogenea delle modalità di rendicontazione delle somme percepite a titolo di contributo di cinque per mille;**
- **godranno di una accelerazione delle procedure di pagamento in quanto, non si terrà più conto delle dichiarazioni integrative dei redditi con un abbattimento della tempistica di erogazione del contributo.**

Per quanto riguarda i destinatari indiretti - gli utenti finali che fruiscono degli interventi - l'approccio globale cui si ispira l'intervento normativo, che si traduce nell'incentivazione delle sinergie tra attori e strumenti finanziari e la prevista accelerazione dei pagamenti potrà consentire un più efficace soddisfacimento dei bisogni emergenti dal contesto di riferimento.

**B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese**

L'intervento non genera effetti sulle micro, piccole e medie imprese.

**C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;**

L'opzione regolatoria *ex se* è neutra rispetto agli oneri amministrativi o informativi a carico di cittadini ed imprese.

**D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)**

Non si individuano allo stato misure di politica economica suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione prescelta. Si evidenzia che l'attuazione delle misure previste nella proposta normativa trova la sua copertura finanziaria nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese**

La proposta in esame non comporta effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del libero mercato e sulla competitività complessiva del sistema economico.

#### **SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione**

##### **A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio**

Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

##### **B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previsti dall'ordinamento)**

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. Del presente provvedimento verrà data ampia notizia e informazione anche attraverso l'inserimento sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Gli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti nel provvedimento consentiranno all'utenza una maggiore informazione sulla destinazione ed utilizzo del contributo.

##### **C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio**

Le funzioni di controllo e monitoraggio saranno esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, senza l'introduzione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le risultanze dell'azione di controllo e monitoraggio serviranno a valutare l'efficienza, l'efficacia e l'adeguatezza dell'intervento, anche al fine di adottare eventuali misure correttive.



#### **D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio**

L'articolo 1, comma 7 della legge 6 giugno 2016, n. 106 prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla medesima legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

#### **E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR**

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche al fine della predisposizione della VIR, in fase di attuazione dell'intervento regolatorio effettua periodicamente il controllo ed il monitoraggio dei seguenti aspetti:

- Pagamenti ai soggetti beneficiari del contributo del cinque per mille;
- Controllo dei rendiconti sull'impiego da parte degli enti beneficiari delle risorse attribuite;
- Eventuale recupero delle somme erogate ai non aventi diritto per carenza di requisiti soggettivi sopravvenuti o ab origine, e/o in carenza di invio della rendicontazione o rendicontazione parziale

Ai fini di cui sopra, saranno utilizzati i seguenti indicatori:

- Percentuale di pagamenti effettuati in totale rispetto alla dotazione finanziaria;
- Percentuale di rendiconti inviati rispetto alle somme percepite;
- Rendicontazione assente o parziale o inadeguata;
- Provvedimenti di esclusione dal riparto comunicati dall'Agenzia delle entrate.

#### **SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

L'intervento normativo non è adottato per recepire direttamente alcuna direttiva europea.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DEL CINQUE PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 9, COMMA 1, LETTERE C) E D), DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale", che conferisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore;

VISTO in particolare l'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge n. 106 del 2016, recante il criterio di delega relativo al completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all'articolo 1 della legge medesima, alla razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio nonché alla semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge n. 106 del 2016, recante il criterio di delega relativo all'introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse destinate ai beneficiari di cui alla lettera c), individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo restando quanto previsto dall'art.4, comma 1, lettera g) della medesima legge;

VISTO l'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*quaterdecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante "Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di



contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.73;

VISTO l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4-*duodecies* del decreto-legge n. 40 del 2010, recante le finalità ed i soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, recante “Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2017;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....

SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo



## ART. 1

### *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) "legge": la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale";
- b) "beneficiario": l'ente destinatario del contributo;
- c) "amministrazione erogatrice": l'amministrazione competente al pagamento del contributo a favore del beneficiario;
- d) "Registro": il Registro unico nazionale degli enti del terzo settore, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m), della legge delega.

## ART. 2

### *(Oggetto)*

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge, detta norme per il completamento della riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione e revisione organica del contributo, e ne disciplina la destinazione in base alle scelte espresse dai contribuenti.

## ART. 3

### *(Destinazione del cinque per mille)*

1. Per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

- a) sostegno degli enti di cui all'articolo 1 della legge, iscritti nel Registro previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera m), della medesima legge;
- b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;



- c) finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), hanno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro; fino a tale anno la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche continua ad essere destinata al sostegno degli enti di cui all'articolo 2, comma 4-*novies*, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

3. Resta ferma la destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

#### **ART. 4**

##### *(Modalità di accreditamento)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.



## ART. 5

### *(Riparto ed erogazione del contributo)*

1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4 sono fissati i criteri di riparto della quota del cinque per mille, stabilendo l'importo minimo erogabile a ciascun ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti e sono definite le modalità di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti, altresì, le modalità per il pagamento del contributo e i termini entro i quali i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate al fine di consentirne l'erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno.
3. I beneficiari che non forniscono all'amministrazione erogatrice i dati necessari per il pagamento, entro il termine stabilito ai sensi del comma 2, perdono il diritto a percepire il contributo per l'esercizio di riferimento e le somme loro assegnate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al Fondo corrispondente a quota parte dell'importo del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano in caso di contenzioso con i beneficiari.

## ART. 6

### *(Accelerazione delle procedure di riparto)*

1. Al fine di accelerare le procedure per l'erogazione del cinque per mille, nella ripartizione delle risorse destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.



2. Con il decreto di cui all'articolo 4 sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1.

#### ART. 7

*(Spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione)*

1. I beneficiari del contributo del cinque per mille non possono utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, a pena di recupero del contributo utilizzato in violazione del divieto di cui al presente comma.

#### ART. 8

*(Trasparenza della destinazione delle somme derivanti dal cinque per mille)*

1. I beneficiari del riparto del contributo hanno l'obbligo di redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e trasmetterlo all'amministrazione erogatrice entro i successivi trenta giorni, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite.

2. Gli stessi beneficiari hanno, altresì, l'obbligo di pubblicare sul proprio sito *web*, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, gli importi percepiti ed il rendiconto di cui al comma 1, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni.

3. Nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui al comma 2, l'amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 giorni ed in caso di inerzia provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito, i cui proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalità definite nel decreto di cui all'articolo 4.

4. Ciascuna amministrazione erogatrice pubblica, entro 90 giorni dalla erogazione del contributo, sul proprio sito *web*, gli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché il *link* al rendiconto



pubblicato sul sito *web* del beneficiario provvedendovi entro 30 giorni dall'acquisizione degli elementi informativi di cui al comma 2.

5. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui al comma 4, a carico di ciascuna amministrazione erogatrice si applicano le sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

#### ART. 9

##### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### ART. 10

##### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

